Il dott. C. lamentava fra l'altro i gravi inconvenienti che potevano derivare da una sospensione non preannunciata della somministrazione, tenuto conto della conseguente non utilizzabilità dell'ascensore, della presenza di persone anziane e sole e via dicendo (la portata del disagio è facilmente intuibile).

Chieste informazioni all'ente fornitore dell'energia questo rispondeva invocando la correttezza del proprio operato ai sensi del contratto, e facendo presente che l'interruzione della fornitura consentiva un recupero molto più rapido del credito, e che una precedente prassi di anticipare la interruzione con l'affissione di un avviso era stata abbandonata per le frequenti contenzioni che ne erano derivate; si era pertanto tornati alla comunicazione al solo titolare del contratto (cioè l'amministratore).

La spiegazione non appariva convincente, innanzi tutto perché l'amministratore può essere (e nel caso era) responsabile della morosità per cui il preavviso era rimasto inascoltato; inoltre i possibili danni per le persone abitanti o presenti nell'edificio non erano tenuti nel debito conto.

Sottoponevo tali considerazioni all'ente fornitore, ma non ottenevo ulteriori risposte: ciò significa che l'ENEL intende proseguire unilateralmente nella via prescelta; non rimane che sottolineare come, se da una interruzione derivassero danni a terzi (rispetto al firmatario del contratto), non sarebbe escludibile a priori una responsabilità dell'ente fornitore, che non avrebbe chiaramente posto in essere tutte le cautele di prevenzione del caso.

9) apertura sportello per esazione bollette ENEL in Savona.

Una associazione di consumatori con sede a Savona con due note, rispettivamente in data 14 maggio e 8 giugno, indirizzate all'ENEL ed anche a questo ufficio, aveva richiesto – in conseguenza di numerose segnalazioni ricevute da cittadini savonesi – l'apertura di uno sportello per il pagamento delle bollette ENEL nel centro di Savona.

L'ufficio ha svolto un immediato intervento sull'ENEL facendo

presente all'ente che sarebbe stato opportuno venire incontro alle esigenze di quella fascia di popolazione più anziana che difficilmente si avvale del pagamento gratuito tramite INTERNET e chiedendo notizie in ordine alla possibilità di apertura del richiesto sportello.

L'ENEL riscontrando in maniera sollecita la richiesta ha comunicato che – valutata attentamente la questione – ha ritenuto di soddisfare la richiesta in questione e di conseguenza ha sottoscritto una convenzione con la Banca Popolare di Novara per il pagamento delle bollette.

10) successione nel contratto di utenza elettrica.

La sig.ra G.R. si è rivolta a questo ufficio verso la fine del novembre 2001 facendo presente che la utenza elettrica della sua abitazione era intestata al marito; alla morte di questi ella aveva chiesto la voltura, e le erano state addebitate le somme di 22,78 per contributo di allaccio (peraltro già esistente), 50,61 per diritto fisso, 15,49 per deposito cauzionale ed 10,33 per imposta di bollo sul contratto. In altri termini le veniva chiesto il pagamento di tutte le spese necessarie per la stipulazione di un nuovo contratto, mentre in realtà ella era soltanto subentrata, per diritto successorio, nel contratto già in corso, quale erede del marito, per cui le somme richieste non sarebbero in realtà dovute, od al limite dovute soltanto in parte.

Facevo presente quanto sopra alla società fornitrice dell'energia elettrica chiedendo i chiarimenti del caso. Ad oggi sono ancora in attesa della risposta; peraltro il tempo trascorso dalla spedizione della lettera di richiesta può essere stato troppo breve. Ciò non toglie che il problema, di entità economica non eccessiva ma nemmeno trascurabile, meriti un approfondimento.

11) imposta di bollo su denuncia di inizio attività edilizia minore.

Il geom. C.Z. ha inviato un esposto a numerosi destinatari, dal ministero delle finanze al comune, ivi compreso questo ufficio, lamentando l'interpretazione data dall'agenzia delle entrate all'art. 4 comma 7 della legge 493/93; tale norma, nell'intento di semplificare il proce-

dimento amministrativo riguardante l'attività edilizia minore, dispone che la richiesta di autorizzazione e correlativo atto di consenso vengano sostituiti da una semplice denuncia di inizio attività accompagnata da una relazione tecnica. Ebbene, l'agenzia delle entrate ha ritenuto che questi ultimi atti fossero assoggettati alle stesse norme fiscali che riguardavano gli atti precedentemente necessari, e cioè l'obbligo di corrispondere l'imposta di bollo su ogni pagina dei documenti nuovamente previsti. Tale conclusione è stata motivata con riferimento esclusivamente alla funzione dell'atto, che sostituendo quello precedentemente necessario doveva automaticamente prenderne il posto a tutti gli effetti.

E' stato facile al mio ufficio osservare che tale automaticità non era così certa, in quanto, dato il già ricordato intento semplificativo, sembra difficile che il legislatore abbia voluto mantenere tacitamente inalterato il regime fiscale: in realtà se si è voluto cambiare lo si è fatto (sembra una osservazione lapalissiana)... per cambiare qualcosa. Occorreva quindi esaminare se i nuovi atti rientravano, per se stessi, nella tariffa del bollo, e concludere per la loro sottoposizione ad esso soltanto se essi erano espressamente contemplati. Se così non fosse il ritenere ugualmente dovuta la tassa sarebbe la prova di un vieto fiscalismo non sorretto né dall'interpretazione letterale né da quella logica.

12) necessità di produrre la ricevuta originale di un versamento non dovuto effettuato in favore dell'erario per poterne ottenere il rimborso.

La sig. L.R. segnalava di aver effettuato un versamento in favore dell'ufficio URAR in forza di ingiunzione, benchè esso non fosse in realtà dovuto, e di averne quindi richiesto il rimborso, ricevendo la richiesta di produrre, consegnandola all'Ufficio URAR, la ricevuta originale del pagamento. Non ritenendo corretta tale richiesta la signora si rivolgeva a questo ufficio.

Ricevuta la segnalazione richiedevo chiarimenti all'ufficio debitore, a cui facevo notare che la ricevuta originale apparteneva a chi aveva effettuato il pagamento, e che per il rimborso avrebbe dovuto essere sufficiente una copia autentica, a parte il fatto che l'ufficio

avrebbe anche potuto accertare direttamente di aver ricevuto il pagamento in questione. Tuttavia l'ufficio URAR rispondeva facendo presente che la necessità della produzione della ricevuta originale come condizione per ottenere il rimborso era stabilita, oltre che da una circolare dell'Intendenza di finanza territorialmente competente, dal D.M. 10/7/1969, art. 394.

Tale richiesta, a quanto posso ipotizzare, trova una motivazione nell'intento di evitare che un creditore fraudolento richieda una seconda volta il rimborso; tale motivazione, se vera, trasuderebbe diffidenza sia verso i cittadini sia verso la stessa efficienza degli uffici, e valuterà il lettore quindi quanto essa sia valida. Rimane il fatto che la pubblica amministrazione non esita a stabilire a proprio favore regole, che non è fuor di luogo definire privilegiate, del tutto difformi da quelle vigenti fra i privati cittadini, anche relativamente a rapporti di consistenza economica del tutto irrisoria. Non è questo il rapporto di fiducia fra stato e cittadini che i moderni orientamenti vorrebbero instaurato.

13) rimborso IRPEF negato.

Il sig. L.A.P. aveva ottenuto dalla commissione tributaria provinciale l'accoglimento della sua richiesta a percepire un rimborso d'imposta IRPEF sul t.f.r.; tuttavia l'amministrazione delle imposte ha ricorso prima alla commissione regionale e poi a quella centrale, sempre risultando soccombente. A questo punto, non ottenendo ancora il pagamento di quanto spettantegli, il sig. P. si è rivolto a questo ufficio. L'agenzia delle entrate a questo punto ha precisato che il credito del sig. P. è di sole £ 16.000, e pertanto non è rimborsabile; viceversa i ben diversi calcoli effettuati dal contribuente sarebbero errati perché il periodo da considerare è più breve, e poi perché la CTP si limita a dichiarare applicabile ai contribuenti, come nel caso, la L.482/85, ordinando il rimborso a condizione che esso sia dovuto.

Si deve tuttavia osservare che, se così stavano le cose, riesce incomprensibile l'accanimento dell'amministrazione che ha fatto ricorso a tutte le impugnazioni consentite per contrastare il diritto astratto del contribuente, quando un semplice calcolo avrebbe immediatamen-

te dimostrato che nulla era in concreto dovuto. Se il cittadino avesse saputo subito che non aveva nulla da riscuotere si sarebbe risparmiato lunghe attese, ansie e forse spese, e l'amministrazione a sua volta avrebbe risparmiato tempo e fatica dei propri funzionari. L'episodio denota una mancanza di concretezza, di pragmatismo si deve dire, che dimostra come l'operato delle amministrazioni pubbliche italiane sia a volte (più o meno frequentemente non si può qui stabilire) ancorato a schemi formalistici del tutto avulsi dalla realtà.

14) notifica erronea di un verbale di violazione alle norme sulla circolazione stradale ad un presunto coobbligato solidale.

Il sig A.S. riceveva un verbale di contestazione di violazione stradale a lui elevato a titolo di corresponsabilità perché proprietario del veicolo coinvolto. Egli tuttavia faceva presente a questo ufficio di non conoscere l'autore della violazione e che il veicolo identificato dal numero di targa riportato sul verbale, che gli apparteneva, non era mai stato da lui ceduto o dato in uso al contravventore.

Trasmettevo la doglianza del sig. S. al comando della polizia municipale, ed in risposta ricevevo notizia che, accertato l'errore di trascrizione, il verbale a carico del sig. S. non avrebbe avuto ulteriore corso.

Il risultato conseguito dall'intervento di questo ufficio è importante, perché ha consentito che un errore commesso a danno di un cittadino venisse accertato senza formalità procedurali e tempi dilazionati, quali sarebbero stati richiesti da ricorsi formali. Va quindi elogiata la disponibilità della polizia municipale interessata.

15) verbale relativo ad asserita violazione delle norme sulla circolazione stradale.

La sig. M.N. ha segnalato di aver ricevuto un verbale di accertamento di una violazione alle norme sulla circolazione stradale (sosta in zona a traffico limitato senza autorizzazione) che sarebbe stato accertato nei confronti del ciclomotore di proprietà della stessa signora, in una città distante da quella di residenza più di 500 chilometri. La sig.

N. asseriva di non essere mai stata in tale città con il proprio motoveicolo, né alla guida di esso né avendolo trasportato su altro mezzo, come poteva dimostrare con numerose testimonianze.

L'ufficio sanzioni amministrative del comune dove era stato effettuato l'accertamento rispondeva facendo presente di aver avviato la istruttoria del caso per poi trasmettere gli atti al prefetto per la decisione.

Non è più pervenuta alcuna notizia in merito, per cui si deve ritenere che il problema sia stato risolto favorevolmente per la interessata.

15 bis) violazione sulle norme della circolazione stradale contestata a persona estranea ai fatti.

La sig. D.A., proprietaria di una autovettura "Fiat Punto", riceveva da un comune italiano di primaria importanza situato in altra regione un verbale di accertamento di una violazione alle norme sulla circolazione stradale (guida e contestuale uso di telefono cellulare), asseritamente commessa dal conducente dell'autovettura avente il numero di targa appartenente alla sig. A., ed indicata come "Fiat aut". Poiché la signora sosteneva di non essere mai stata in tale città con la propria auto ella richiedeva l'intervento di questo ufficio, il quale scriveva al comando della polizia municipale del luogo in cui era stato redatto il verbale facendo presenti le ragioni avanzate dalla sig. A.

Si trattava di un intervento consapevolmente effettuato al di fuori dell'ambito territoriale di competenza di questo ufficio, allo scopo di fornire un aiuto alla richiedente, limitato alla semplice segnalazione delle ragioni della interessata, ovviamente senza l'uso dei poteri spettanti all'ufficio entro l'ambito regionale. Segnalazioni di tale tipo non sono frequenti ma nemmeno estranee alla prassi operativa di questo ufficio, in quanto in tal modo è possibile a volte risolvere in maniera informale dei problemi che diversamente i cittadini dovrebbero affrontare in maniera formale con oneri e tempi tutt'altro che lievi. Già in passato interventi analoghi presso i ministeri od anche nella materia specifica della circolazione stradale hanno dato un risultato positivo.

Nel caso in esame l'ufficio comunale interpellato rispondeva alla

segnalazione riconoscendo la improcedibilità del verbale di accertamento in questione in quanto la violazione "è stata rilevata a carico di un veicolo di marca "Renault".

La incompetenza territoriale ha impedito ulteriori approfondimenti sull'automezzo a bordo del quale era stata commessa l'infrazione. D'altra parte le ragioni della richiedente, per un motivo o per l'altro, hanno trovato accoglimento, e tanto per la sig. A. era più che sufficiente.

16) revisione catastale.

Nella relazione per l'anno 2000 avevo segnalato (pag.57) il caso di numerosi cittadini che avevano presentato da molti anni delle richieste di revisione del classamento di beni immobili, successivamente andate smarrite e pertanto rimaste inevase. Il problema era stato sottoposto all'Ufficio del territorio competente, che aveva assicurato un intervento riparatore non appena possibile. Nel frattempo alcuni interessati avevano continuato ad insistere, ed in conseguenza era continuata la pressione di questo Ufficio su quello del territorio.

Adesso sono lieto di dare atto che uno dei casi più importanti - perché riguardante tutte le unità immobiliari di un caseggiato esistente in una delle cittadine che fanno corona al capoluogo regionale – è stato felicemente risolto con soddisfazione delle legittime richieste dei cittadini interessati.

17) tassabilità in maniera differenziata ai fini ICI di abitazione principale e pertinenze.

Il sig. F.P., residente in una località della riviera, si rivolgeva a questo ufficio lamentando che il comune intendesse applicare una tariffa diversa per l'applicazione dell'ICI ad una abitazione ed al relativo box, situato nelle vicinanze ma in immobile diverso; e ciò in violazione di una circolare del ministero delle finanze (la n.3/FL del 7/3/2001).

Il comune, richiesto di informazioni, precisava che ai sensi di una delibera comunale la aliquota di imposta ICI per le pertinenze dell'abitazione principale veniva applicata soltanto se i due immobili erano

ubicati nello stesso edificio: ciò perché la definizione di pertinenza "rimane nella regolamentazione dell'Ente", come sancito in materia di autonomia regolamentare, e come sarebbe stato confermato da un parere del Consiglio di Stato richiamato nella circolare 114/E del 25/5/99.

A tale tesi replicavo facendo presente di non poterla condividere: innanzi tutto il parere del Consiglio di Stato riconosce in principalità la correttezza dell'uguale trattamento di immobile principale e pertinenza; le deroghe ritenute ammissibili, al fine di evitare problemi interpretativi o per risolvere situazioni in precedenza mai affrontate (individuazione del tipo di immobili e loro numero), non paiono in nessun caso riferibili al caso di un immobile principale dotato di una sola pertinenza. Aggiungo ancora che nessuna norma attribuisce ai comuni, pur nel rispetto della loro autonomia, la facoltà di derogare a disposizioni generali e di significato del tutto consolidato, come è la definizione di pertinenza secondo il codice civile.

Va infine ancora notato che l'art. 10 dello statuto del contribuente (L.27/7/2000 n.212) impone all'ente impositore l'obbligo della collaborazione e della buona fede, che non potrebbero dirsi salvaguardate se definizioni normative dettate per finalità di ordine generale, quali sono quelle del codice civile, venissero disattese senza la esistenza delle condizioni particolari giustificative fatte proprie dal Consiglio di Stato. La situazione è rimasta a questo punto, per cui deve ritenersi tuttora aperta.

18) ICI versata erroneamente a comune diverso.

Il sig. G.T. si è rivolto a questo ufficio facendo presente che, quale proprietario di immobili situati sia nel comune capoluogo che in altra località, aveva corrisposto per l'anno 1993, per errore, tutto l'importo dell'ICI da lui dovuta a quest'ultimo comune, ed era conseguentemente risultato inadempiente nei confronti dell'altro, il quale aveva quindi emesso un accertamento per la somma capitale dovuta, interessi e sanzioni.

Questo ufficio segnalava la situazione ad entrambi i comuni, suggerendo che la somma percepita in più dall'una amministrazione venis-

se trasferita direttamente da quest'ultima al comune avente diritto a riscuoterla. La situazione sembrava semplice dal punto di vista razionale, ed in tal modo si sarebbero comportati dei privati. Viceversa quando sono in gioco gli enti pubblici le cose sovente si complicano: il comune maggiore, creditore rimasto insoddisfatto, comunicava di aver provveduto ad annullare le sanzioni avendo preso atto dell'errore in buona fede del contribuente, ma di attendere comunque il pagamento di capitale ed interessi. Si è quindi avuto un atteggiamento di ragionevolezza (non è certamente possibile che il comune creditore rinunci al capitale spettantegli, salvo quanto si dirà tra breve; per gli interessi il discorso potrebbe essere diverso ai sensi dello statuto del contribuente, ma esso non potè essere proseguito da parte di questo ufficio per la nomina, nel frattempo sopravvenuta, del difensore civico comunale).

Viceversa il comune che aveva percepito la somma non spettantegli in un primo momento rispondeva negativamente alla richiesta di restituzione perché era decorso il termine entro il quale il contribuente poteva chiedere il rimborso. Facevo tuttavia presente che tale termine non era decorso, trattandosi di termine decennale alla restituzione dell'indebito. Allora il comune ribatteva che nell'anno 1993 l'ICI era riscossa dai comuni ma veniva quindi trasmessa allo stato; in conseguenza il comune precisava di aver richiesto allo stato la restituzione della parte che avrebbe dovuto essere inoltrata all'altro comune.

Questa risposta apriva un nuovo problema, che veniva da me sottoposto al comune debitore della restituzione: se l'importo dell'imposta versata era destinato allo stato, questo ha già ricevuto interamente quello che gli spettava, per cui la vicenda dovrebbe ritenersi chiusa. Il ragionamento, peraltro dovrebbe valere anche per il comune creditore, che dovrebbe fermare l'azione di recupero in quanto il contribuente ha in effetti pagato interamente il dovuto.

La situazione evidenzia uno dei possibili inghippi amministrativi in cui un cittadino può trovarsi suo malgrado coinvolto.

La situazione è a questo punto, e sono in attesa della risposta statale al quesito posto dal comune che ha ricevuto il pagamento non dovuto.

19) ICI – tasso di interesse.

Il sig. R.F. si è rivolto a questo difensore lamentando che nell'accertamento di un debito ICI nei suoi confronti fossero stati applicati interessi troppo elevati e forse non dovuti (debito derivante da errore sul classamento catastale commesso in buona fede).

Il comune interpellato precisava che gli interessi erano stati stabiliti in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, e che gli stessi risultavano dovuti perché il contribuente aveva presentato dichiarazioni infedeli.

La sopravvenuta nomina del difensore civico comunale impediva un ulteriore approfondimento dei vari aspetti del problema. Va comunque notato che, seppure non ricorre nella specie una ipotesi di applicazione di un tasso di interesse usurario (come aveva sostenuto il contribuente), poiché non si trattava di un rapporto di mutuo, tuttavia la previsione di un tasso di interesse per i debiti tributari più elevato di quello nel frattempo entrato in uso nella pratica sollevava indubbiamente qualche problema sotto il profilo equitativo.

20) spese di ripristino in occasione della voltura di un passo carrabile.

I signori A. e M.I., essendo divenuti eredi di beni immobili che comprendevano tra l'altro un passo carrabile, presentavano domanda di volturazione a loro nome; il comune competente accoglieva la richiesta ma sollecitava nel contempo il versamento di una somma di quasi un milione di lire a titolo, fra l'altro, di "spese di futuro rialzamento del marciapiede". Alle proteste degli interessati veniva risposto che tanto era stabilito dal regolamento sui passi carrabili, ed analoga risposta era data alla mia richiesta, avanzata su sollecitazione dei signori I.

In realtà, verificato il tenore della norma, potevo rilevare che quella invocata dall'amministrazione comunale riguardava la disciplina per le rotture o manomissioni del suolo pubblico, evidentemente concernenti il costo degli interventi da effettuarsi nell'immediatezza, e non già quelli da eseguirsi in un futuro incerto sul se e sul quando (ben

potendosi infatti ipotizzare che mai in un futuro prevedibile il passo carrabile verrà dismesso). Inoltre il costo in questione, riferibile ad un futuro del tutto ignoto, non era certo al momento quantificabile: la richiesta di pagamento, pertanto, equivaleva alla esazione di una tassa ingiustificata perché non sorretta da alcuna norma.

Nel frattempo peraltro sopravveniva l'entrata in funzione del difensore civico del comune interessato, per cui il mio intervento non poteva avere ulteriore corso. Segnalavo tuttavia al difensore civico comunale il problema, per la sua rilevante importanza sotto il profilo della correttezza giuridica.

21) ripristino di un secondo nome.

La sig. A.F., che quale secondo prenome ha ricevuto quello di "Fiore", non ha visto riprodotto tale nominativo nei certificati anagrafici, e si è rivolta (dopo avere inutilmente bussato allo sportello comunale) a questo ufficio. Richieste informazioni è emerso che l'anagrafe del comune di residenza non era a conoscenza del secondo nome della sig. F.; in ogni caso solo dopo l'entrata in vigore (il 31/3/2001) dell'art. 35 del DPR 3/11/2000 n. 396, secondo cui tutti gli elementi del prenome, fino a tre, dovranno essere riportati nelle attestazioni anagrafiche, sarebbe stato possibile accogliere la richiesta della interessata.

Quest'ultima veniva informata di tale risposta ed invitata a verificare nel frattempo se il secondo nome risultava dall'atto di nascita; dopo la data del 31/3/2001 ella avrebbe poi potuto richiedere l'integrazione anagrafica; in caso di ulteriore rifiuto ella avrebbe potuto ritornare da me. Tuttavia ciò non si è verificato, per cui debbo ritenere che la pratica sia andata a posto.

In questo caso va lodato l'intervento del legislatore che, modificando la precedente normativa (la quale, come è noto, attribuiva valore legale al solo primo prenome, salvo il riconoscimento del così detti nomi composti, quale "Anna Maria" e simili), ha consentito ai cittadini che lo desiderino di utilizzare tutti i nomi (fino a tre) loro attribuiti al momento della nascita.

22) intervento su un caso di omonimia.

Il sig. M.B. segnalava che la esistenza di un suo omonimo residente nello stesso comune gli creava gravi problemi: ad esempio nei certificati anagrafici sua figlia risultava invece figlia dell'omonimo (la cui data e luogo di nascita erano diversi), la moglie risultava coniugata con quest'ultimo e presso il servizio sanitario nazionale egli addirittura non era registrato. Pertanto il sig. B. chiedeva che si ponesse finalmente un rimedio a tale incresciosa situazione.

Evidentemente una debita attenzione ai dati anagrafici avrebbe dovuto evitare che la confusione avvenisse: ma poiché ciò non si era verificato, era effettivamente necessario trovare qualche rimedio. Segnalavo quindi all'ufficio anagrafe del comune di residenza del sig. B. l'opportunità di affiancare al nominativo dei due cittadini aventi lo stesso nome un qualche segnale che richiamasse l'attenzione dell'operatore sulle possibili confusioni. Il comune accoglieva tale proposta, comunicando di aver provveduto ad inserire nella scheda individuale del sig. B. una annotazione dell'omonimia: rimedio pratico contro i possibili ulteriori errori, che da allora non risulta si siano più verificati.

23) segnalazione della Procura regionale della Corte dei Conti per la nomina di un commissario **ad acta**.

La Procura regionale della Corte dei conti per la Liguria ha segnalato a questo ufficio il fatto che l'amministrazione di un comune della riviera aveva consentito il formarsi di un ingente credito a suo favore, mai riscosso, a carico di una società sportiva locale la quale non aveva fatto fronte all'obbligo contrattualmente assunto di rimborsare i costi sopportati dal comune per il funzionamento di un impianto sportivo. Nemmeno la federazione a cui la società sportiva era aderente, e che aveva fornito una garanzia fideiussoria, aveva fatto fronte al suo impegno. L'importo del credito comunale in pochi anni era salito fin quasi al mezzo miliardo di lire, cifra di tutto rispetto tenuto conto, oltre a tutto, che il comune interessato è di ben modeste dimensioni.

Conseguentemente il Procuratore regionale richiedeva che questo ufficio valutasse la opportunità di nominare un commissario ad acta per il recupero del credito, e contemporaneamente segnalava la situazione al prefetto per l'eventuale scioglimento dell'amministrazione comunale (su quest'ultimo punto peraltro il prefetto, rilevato che nel frattempo erano avvenute le elezioni con parziale rinnovo della giunta, non riteneva di dare corso alla segnalazione).

Questo ufficio richiedeva dettagliate informazioni al comune e quindi stabiliva il termine di trenta giorni entro i quali doveva essere dato inizio alle attività occorrenti per il recupero del credito, con riserva, in caso contrario, di nomina di un commissario.

Seguivano ulteriori contatti anche direttamente con il sindaco, il quale entro il termine come sopra stabilito comunicava di aver dato incarico ad un legale perché mettesse in movimento la procedura giudiziaria. In tal modo il risultato dell'avvio della procedura di recupero poteva ritenersi conseguito, mentre i tempi per il raggiungimento dell'obbiettivo finale non rientravano più nella disponibilità dell'amministrazione creditrice, la quale veniva comunque invitata a riferire sui successivi sviluppi.

24) richiesta di pagamento di sanzione amministrativa già corrisposta.

Il sig. K.I. nell'anno 1998 lasciava un proprio automezzo in divieto di sosta in un comune della riviera, e riceveva un regolare verbale di accertamento; a seguito di tale fatto egli, dopo i primi sessanta giorni (e quindi con la conseguente maggiorazione della sanzione) effettuava il pagamento. Nell'aprile 2001 egli riceveva una cartella esattoriale relativa alla violazione di cui sopra, che risultava non pagata. L'interessato si recava al comando della polizia municipale facendo presente di aver già saldato il dovuto, e riceveva assicurazioni verbali secondo cui si trattava di un errore e la cartella sarebbe stata ritirata. Giorni dopo, tuttavia, perveniva una lettera del comando della polizia municipale in cui si affermava che la cartella era corretta e doveva essere pagata, perché l'oblazione era avvenuta in ritardo.

A questo punto il sig. K.I. si rivolgeva a questo ufficio, che scri-

veva immediatamente al comando in questione riassumendo le varie vicende e chiedendo un definitivo chiarimento.

Solo a questo punto il comando della polizia municipale trasmetteva copia della comunicazione di discarico della cartella esattoriale. Dall'esame di tale documento rilevavo che curiosamente la dichiarazione di discarico recava una data successiva di un solo giorno a quella della lettera che invece aveva comunicato al sig. K. I. che doveva ugualmente pagare; peraltro solo dopo l'intervento di questo ufficio tale comunicazione di discarico era stata inoltrata all'interessato.

25) scarico fognario a cielo aperto.

La sig. M.C.M. segnalava che nei pressi della sua abitazione, situata in un comune dell'entroterra genovese, esisteva una fognatura che scaricava i liquami a cielo aperto.

Questo ufficio richiedeva informazioni all'amministrazione comunale, e dopo vari solleciti otteneva la notizia che l'inconveniente era stato eliminato, mediante allacciamento agli scarichi della pubblica fognatura.

Il problema deve quindi considerarsi risolto, anche se non va taciuto che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto intervenire prima di essere sollecitata da questo ufficio. Ma la tempestività non pare costituire il forte dell'amministrazione in questione, tenuto conto anche dei tempi (circa sei mesi) impiegati per rispondere alla richiesta di notizie.

26) statura degli appartenenti alla polizia municipale.

La sig. N.N. riapriva una questione già trattata nelle relazioni per gli anni 1997 e 1998 riguardante il disposto dell'art.12 L. R. 8/8/1995 n.40, secondo cui i vigili urbani non possono avere una statura inferiore ad una determinata misura, non raggiunta dalla richiedente. Quest'ultima, già ammessa a prestare servizio temporaneo, veniva poi esclusa per il mancato possesso di un requisito tassativamente richiesto, che, pur nel silenzio (illegittimo per mancanza di trasparenza amministrativa) dell'amministrazione comunale sulla ragio-

ne concreta, non può che essere identificato nel requisito dell'altezza minima.

Purtroppo l'ostacolo posto dalla legge regionale esiste. Tuttavia essa contrasta con la costituzione (art. 3: uguaglianza di tutti i cittadini) e con la normativa statale (art. 1 L. 13/12/1986 n. 874 e DPCM 22/7/1987 n. 411 che prevede i soli casi in cui possono essere stabilite discriminazioni collegate alla statura, senza ricomprendervi l'incarico di vigile urbano).

Poiché è coinvolto un principio costituzionale di primaria importanza non ritengo che la materia possa ritenersi in alcun modo rimessa all'autonomia regionale, per cui il requisito della statura, in ultima analisi, appare richiesto illegittimamente.

27) riconoscimento di proprietà privata di un piccolo lotto di terreno.

La sig. M.T.C. riceveva dal comune di residenza un invito a non utilizzare ulteriormente un area di proprietà comunale pertinente ad un complesso edilizio di uguale proprietà.

La interessata replicava che il terreno in questione era di sua proprietà per acquisto effettuato mediante rogito notarile.

Poiché la vicenda non si sbloccava la interessata si rivolgeva a questo ufficio, che interveniva presso il comune. Entro breve tempo l'ente pubblico comunicava di avere accertato la proprietà privata del terreno ed assicurava la imminente definizione della pratica.

28) mancata informativa necessaria da parte di una amministrazione comunale.

La signora O.S., residente in un comune della provincia di Genova si è rivolta all'ufficio ritenendo di essere vittima di un ingiustizia in quanto madre di un ragazzo che ha deciso di frequentare dopo la scuola media inferiore un istituto tecnico dell'Aeronautica fuori regione, per il cui convitto la famiglia sostiene una spesa annuale superiore agli otto milioni, è venuta a conoscenza che in base alla legge regionale 23/90 la regione attraverso i comuni – dietro una regolare richiesta presentata entro un termine stabilito – corrisponde un contri-

buto alle famiglie di studenti che frequentano scuole non presenti sul territorio regionale.

L'interessata nel suo esposto, peraltro, sosteneva di aver trovato molte difficoltà ad ottenere informazioni relative al predetto contributo.

L'ufficio ha, così, prontamente preso contatto con il comune interessato spiegando il problema, in particolare la necessità che i cittadini vengano informati della possibilità di presentare istanze di contributo, e chiedendo all'amministrazione comunale in questione di aiutare l'esponente.

Il comune corrispondendo alla richiesta dell'ufficio ha comunicato che proprio per permettere all'interessata di poter godere del predetto contributo la stessa era stata convocata ed era stata informata in ordine all'istanza per il contributo in questione con la comunicazione della data entro la quale la predetta istanza doveva essere presentata.

L'interessata ha, successivamente, fatto sapere di aver presentato l'istanza che era stata prontamente trasmessa in Regione entro il termine previsto. Ha ringraziato per l'aiuto ricevuto che le permetterà di ricevere il contributo relativo al convitto del figlio.

29) oneri di urbanizzazione secondaria spettanti alle confessioni religiose che ne abbiano fatto richiesta.

La legge regionale 24/1/1985 n. 4 ha stabilito che la chiesa cattolica e le altre confessioni religiose che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere dai comuni la corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondaria. Le varie curie vescovili della Liguria, compresa quella arcivescovile della diocesi di Genova, hanno inviato a questo ufficio richiesta di provvedere alla nomina di commissari ad acta non riuscendo ad ottenere dai comuni quanto loro spettante; conseguentemente è stata avviata la procedura del caso, che comprende come momento iniziale l'invito alle amministrazioni comunali di provvedere; a questo punto tutti i comuni hanno assicurato che i versamenti dovuti sarebbero stati effettuati, così che non è stato necessario passare al momento successivo, cioè la nomina di un commissario (il rispetto dei termini è attualmente oggetto di verifica).